

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI MODIFICA DELLO STATUTO



“Associazione Amici -Familiari -Volontari Casa di Riposo Monticello Brianza -ODV”

Verbale di assemblea straordinaria n°01

In data 12/03/2026 alle ore 17,00 presso la sede sociale di via G. Sirtori n. 1, in Monticello Brianza (LC) CAP 23876

-sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo:

Presidente: Casati Piero

V. Presidente: Maria Grazia Beretta

Tesoriere e Segretario: Guglielmo La Rocca

Consigliere: Ivana Crippa

Consigliere: Renzo Pozzi

Il Consigliere Renata Sanvito è assente giustificata.

-si è riunita l'assemblea straordinaria dell'associazione in seconda convocazione

come previsto e regolamentato dallo statuto art. 6, come da convocazione inviata agli associati in data 24. 02.2026 (si allega copia), per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

- 1) Relazione del Presidente
- 2) Lettura e approvazione del nuovo statuto associativo per l'iscrizione al RUNTS ;
- 3) Varie ed eventuali.

Di tutti i punti all'ordine del giorno è stata data notizia con la convocazione e sono stati messi a disposizione degli associati tutti gli allegati utili alle discussioni e votazioni assembleari.

Assume la presidenza dell'assemblea Vittoria Maffeis che propone come segretario verbalizzante Annalisa Galimberti che accetta.

Sono presenti n. 29 associati su 37 iscritti di cui n.29 in proprio e n. 0 per delega.

La presidente rileva che l'assemblea straordinaria è stata regolarmente convocata e che il numero delle persone presenti corrisponde a quello richiesto dallo statuto art.16 per la validità dell'assemblea straordinaria in seconda convocazione.



Associazione Amici -Familiari -Volontari Casa di Riposo Monticello Brianza -ODV

Il presidente constata e fa constatare la validità dell'assemblea per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara aperta la seduta.

1) il Presidente Piero Casati illustra l'attività svolta a favore degli Ospiti della RSA da parte dall'associazione nel corso dell'anno 2025. L'Assemblea prende atto.

2) Nuovo statuto associativo.

Sul secondo punto all'ordine del giorno prende la parola il Presidente Piero Casati il quale illustra i motivi che hanno portato alla modifica dello statuto in risposta alla richiesta avanzata dai soci. Al termine della presentazione il Presidente propone di non modificare semplicemente lo statuto per non rischiare di non inserire alcune previsioni inderogabili per un Ente del Terzo settore o di lasciare all'interno dello statuto previsioni in contrasto con i principi del Codice del Terzo Settore, ma propone l'approvazione di un nuovo statuto adeguato al dlgs 117/17.

Segue la lettura integrale del nuovo statuto proposto cui segue un breve dibattito, durante il quale gli associati chiedono delucidazioni sull'art.3 relativo all'attività di interesse generale.

Il Presidente, fornisce le spiegazioni richieste e approfondisce gli aspetti riguardanti il comma 2 che mette in evidenza quali siano le iniziative che persegue l'associazione.

Al termine della discussione il presidente dichiara aperta la votazione per l'approvazione del nuovo statuto associativo così come illustrato.

La votazione si tiene con modalità indicate per alzata di mano .

Favorevoli 29

Contrari nessuno

Astenuti Nessuno

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare il nuovo statuto associativo posto in Allegato al presente verbale.

Si conferisce incarico al Presidente di provvedere alla registrazione dello stesso, unitamente al presente verbale, presso l'Agenzia delle Entrate e di fare richiesta di iscrizione al Registro Unico del Terzo settore nella sezione corrispondente alla categoria di Ets individuata.



Associazione Amici -Familiari -Volontari Casa di Riposo Monticello Brianza -ODV

3) Varie ed eventuali.

Sul terzo punto all'ordine del giorno prende la parola il consigliere Beretta, proponendo di approfondire l'argomento rispetto alla richiesta pervenuta da parte della Direzione per l'acquisto di 250 tazze certificate per il lavaggio in lavastoviglie.

Segue un breve dibattito al termine del quale si riporta che verrà richiesto un preventivo ad un negozio del territorio per la relativa fornitura,

Al termine della discussione la Presidente dichiara concluso l'esame dell'ordine del giorno.

Esaurito così l'ordine del giorno, null'altro essendoci da deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 18,30 dopo aver chiesto se vi siano rettifiche o interventi di qualsiasi tipo.

Non intervenendo nessuno, sottoscrive il presente verbale unitamente alla segretaria verbalizzante e ne dispone l'inserimento nel Libro dei verbali delle assemblee.

Il Segretario

Anna Maria Galvachet

Il Presidente

Vittorio Maffei

AGENZIA DELLE ENTRATE	
D.P. LECCO - U.T. MERATE	
REGISTRATO IN DATA	18/03/2026
SERIE 3	N. 15
CON PAGAMENTO EURO	esente
Per delega del Direttore Provinciale	
La Funzionaria	
Claudia CIVIDINO	
Firma su delega del Direttore Provinciale	



STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO DENOMINATA
"ASSOCIAZIONE AMICI – FAMILIARI – VOLONTARI CASA DI RIPOSO MONTICELLO BRIANZA – OdV"
(Modificativo e sostitutivo dello Statuto dell'ASSOCIAZIONE AMICI – FAMILIARI E VOLONTARI CASA DI RIPOSO MONTICELLO BRIANZA ONLUS, approvato con atto costitutivo redatto con atto pubblico dal dott. Filippo Carlisi, Notaio in Casatenovo, con n. 146274 del repertorio e n. 13230 della raccolta, registrato a Merate in data 03 dicembre 2003 n. 2364, serie 1, Atti Pubblici)

Art. 1 - Denominazione e sede

1. È costituita l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Amici Familiari Volontari della Casa di Riposo di Monticello Brianza - Odv" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un ente del terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Monticello Brianza (Lc) - via Giuseppe Sirtori n. 1 - e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende svolgere attività di sostegno alla RSA "Casa di Riposo Monticello".

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5, comma 1, lettera a, d.lgs. 117/2017);
 - attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d, cit.);
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (lettera i, cit.);
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 d.lgs. 117/2017 (lettera u, cit.).
2. In particolare l'associazione si propone di:
 - dare sostegno ad attività ricreative e di socializzazione a favore degli ospiti della Casa di Riposo e dei loro familiari;
 - organizzare attività culturali e di sensibilizzazione sui temi della terza età;
 - promuovere attività di beneficenza;
 - incentivare iniziative di integrazione tra Casa di Riposo e territorio.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

Art. 4 - Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 - Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito per il Codice del Terzo Settore.
4. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito dal Codice del Terzo Settore, esso deve essere integrato entro un anno.
5. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.
6. Nel caso di rigetto il consiglio direttivo deve comunicare, entro quindici giorni, la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha dieci giorni di tempo per chiedere che si pronunci l'assemblea in occasione della prima convocazione utile.
8. Ciascun associato ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di socio.
9. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



Art. 6 Diritti e doveri dei soci.

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'assemblea.
2. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso o decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.
3. L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'Associazione e di controllare l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento.

Inoltre gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

4. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo associativo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'assemblea.

Art. 7 Perdita della qualifica di socio.

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate dall'associazione.
4. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.
5. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dalla statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
6. La perdita della qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
7. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro dieci giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'assemblea degli associati se mediante raccomandata inviata al Presidente dell'associazione.
8. L'assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 8 Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto e per speciali fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 9 Organi sociali

1. Gli organi sociali dell'associazione sono:

- a) L'assemblea dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;

2. Gli organi sociali hanno durata di tre esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 10 Assemblea



1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.
3. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
4. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.
6. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.
7. Non può essere conferita delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
8. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 11 Competenze dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) fissare l'ammontare del contributo associativo
- h) j) ratificare i provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza; approvare i regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

Art. 12 Convocazione dell'assemblea

- 1) L'assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
- 2) L'assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
- 3) L'assemblea è convocata, almeno dieci giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, presso la sede dell'associazione.
- 4) L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza

Art. 13 - Validità dell'assemblea e modalità di voto

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, L'assemblea straordinaria delibera con la presenza dei tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole della maggioranza.
5. In caso di scioglimento, L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. All'apertura di ogni seduta, L'assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
7. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo* e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
8. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
9. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.



10. Di ogni riunione dell'assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci.
11. Le decisioni dell'assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 14 - consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.
- 2) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- 3) Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti, eletti dall'assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
- 4) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- 5) I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Art. 15 - competenze del consiglio direttivo

- 1) Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività, entro il mese di dicembre) e il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
 - f) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea;
 - g) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - h) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - i) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - j) proporre all'assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - k) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - l) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
 - m) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del comitato adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
 - n) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
 - o) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
 - p) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri.
 - q) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
 - r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 16-funzionamento del consiglio direttivo

- 2) Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surrogata attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 3) Il consiglio direttivo è convocato, almeno tre giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno un giorno prima della data prevista per la riunione.

- 
- 4) Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 - 5) Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
 - 6) Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.
 - 7) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 - 8) Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 17 - il presidente

- 9) Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre esercizi e può essere rieletto.
- 10) Il presidente:
 - a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
 - b) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze; d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - c) convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo;
 - d) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
 - e) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
- 11) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- 12) Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 18- Il segretario

- 13) Il segretario verbalizza e sottoscrive le riunioni di Assemblea e di consiglio direttivo, gestisce la tenuta dei libri sociali garantendone libera visione all'associato che lo richieda.

Art.19 - Libri sociali

- 14) L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro degli associati;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- 15) I libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.
- 16) I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.
- 17) Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 20 - Risorse economiche

- 18) Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:
 - a) quote sociali
 - b) contributi pubblici;
 - c) contributi privati;
 - d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
 - h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
 - i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
 - j) altre entrate espressamente previste dalla legge.

Art. 21 - Scritture contabili

- 1) Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 22 Esercizio contabile



- 1) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
- 2) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'assemblea entro il mese di giugno.
- 3) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
- 4) La relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
- 5) Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- 6) Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017 utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.
- 7) Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
- 8) La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'assemblea entro il mese di dicembre di ogni anno.

Art. 23 Divieto di distribuzione degli utili

- 1) L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
- 2) Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 Assicurazione dei volontari

- 1) Tutti coloro che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
- 2) L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

- 1) In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'assemblea, che nomina il liquidatore. Nel caso L'assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo, "a norma dell'art.9 comma 1 del Dlgs 117/17."

Art. 26 - Disposizioni finali

- 1) Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

IL PRESIDENTE